



Determinazione 2025 – Autorizzazione procedura a mezzo affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 del D. Lgs. n. 36/2023 per la fornitura del servizio di trasloco interno di materiali vari per allestimento nuovi spazi del Conservatorio per didattica – restituzione locali dal cantiere nell’ambito dei lavori di risanamento-restauro con interventi strutturali, di messa in sicurezza, di manutenzione ordinaria e straordinaria del Palazzo Olivieri di Pesaro, sede del Conservatorio Statale di Musica “G. Rossini”.

CIG: B7912ACE67

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Visto lo Statuto del Conservatorio Statale di Musica “G. Rossini”, emanato con Decreto del Presidente dell'Istituto 27 gennaio 2005, n. 2;

Visto il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità del Conservatorio Statale di Musica “G. Rossini” emanato con decreto del Presidente dell'Istituto del 15 gennaio 2008, n.1;

Visto il Decreto del Presidente 18 dicembre 2020, n. 32 con cui sono state emanate, in attuazione delle deliberazioni del CdA n. 69/2019 e n. 67/2020, le integrazioni alla disciplina interna (regolamento) contenente le modalità operative di semplificazione ed armonizzazione delle disposizioni in tema di affidamenti di servizi di importo inferiore a 40.000,00 euro e di modico valore, di cui all’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016;

Visto il bilancio di previsione 2025 approvato dal C.d.A. in data 25 novembre 2024 con deliberazione n. 68;

Rilevata l’esigenza di procedere, per il proseguimento dello svolgimento dei lavori presso Palazzo Olivieri, al servizio di spostamento interno di materiale vario per il regolare svolgimento delle attività nei locali appena ristrutturati al piano terra onde consentire al contempo l’allestimento del cantiere per la nuova porzione di lavori proprio in questo piano di Palazzo Olivieri;

Dato atto che l’art. 17, comma 2, del d.lgs. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l’oggetto, l’importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

Rilevato preliminarmente, come le prestazioni di cui in oggetto non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall’articolo 48, comma 2, del D. Lgs. n. 36/2023, in particolare per il loro modesto valore, assai distante dalla soglia comunitaria;

Appurato che:

- l’art. 50 del D. Lgs. n. 36/2023, con riferimento all’affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante; b) affidamento



diretto di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

- l'Allegato I.1 al D. Lgs. n. 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice";
- ai sensi dell'art. 58 del D. Lgs. n. 36/2023, l'appalto, peraltro già accessibile dato l'importo non rilevante, non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del D. Lgs. n. 36/2023;
- ai sensi dell'art. 54, comma 1, secondo periodo, del D. Lgs. n. 36/2023, agli affidamenti diretti non è applicabile quanto disposto in ordine all'esclusione automatica delle offerte anomale;
- in tema di imposta di bollo in materia di contratti pubblici, si rende applicabile quanto disposto all'allegato I.4 del D. Lgs. n. 36/2023;

Tenuto conto che gli affidamenti diretti, ancorché preceduti da una consultazione tra più operatori, sono contraddistinti da informalità e dalla possibilità per la stazione appaltante di negoziare le condizioni contrattuali con vari operatori, nel rispetto dei principi di cui al Nuovo Codice dei Contratti;

Verificato che l'affidamento di cui trattasi è di importo inferiore ad € 5.000, per cui questo Ente può procedere autonomamente anche mediante affidamento diretto senza obbligo di ricorso a Consip-Mepa né a soggetti aggregatori centrali di committenza, strumenti telematici di negoziazione, ecc., ai sensi dell'art. 1, comma 450, della Legge n. 296/2006;

Precisato che:

- in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del D. Lgs. n. 36/2023, con riferimento all'affidamento in parola non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106;
- con riferimento a quanto disposto dall'art. 53, comma 4, del D. Lgs. n. 36/2023, si ritiene di non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni in parola, in considerazione del ridotto valore economico delle stesse e della remota possibilità che un inadempimento verificatosi in sede di esecuzione contrattuale possa arrecare significative ripercussioni alla stazione appaltante;

Verificato che, ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del D. Lgs. n. 36/2023, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

Vista l'offerta (8.2.2024, prot. n. 1414), ricevuta dall'operatore economico Seven Group Società Cooperativa, con sede legale in Via Sgarzeria, 22 – 40122 Modena (MO) – CF: 03828390363, che quantifica in € 672,00



(oltre IVA come per legge) la spesa per la fornitura del servizio in argomento, con facchini al costo di € 21,00 l'ora ciascuno per servizio ordinario (oltre IVA) così come di seguito richiesto:

- in data 14.7.2025, ed altra ancora da definirsi, n. 2 facchini dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14 alle ore 18, al costo ciascuno di € 21,00 l'ora per 8 ore di servizio ordinario (oltre IVA);

Ritenuto di affidare all'operatore economico Seven Group Società Cooperativa, con sede legale in Via Sgarzeria, 22 – 40122 Modena (MO) – CF: 03828390363, la fornitura del servizio in parola per un importo complessivo di € 672,00 (oltre IVA come per legge), per un totale complessivo di € 819,84, in quanto l'offerta risulta adeguata rispetto alle finalità perseguite dalla stazione appaltante poiché i costi sono più concorrenziali rispetto a quelli di mercato, e l'operatore economico risulta particolarmente affidabile ed in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, con sede operativa a Pesaro nonostante la sede legale si trovi a Modena;

Considerato che il principio di rotazione di cui all'art. 49 del D. Lgs. n. 36/2023, ai sensi del comma 6 del medesimo, può esser derogato per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro;

Ritenuto di assumere idoneo impegno di spesa;

Accertato, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009, la compatibilità dei pagamenti derivanti dall'assunzione del presente impegno di spesa con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

D E T E R M I N A

Di affidare, per le ragioni esplicitate in preambolo, le prestazioni in parola all'operatore economico Seven Group Società Cooperativa, con sede legale in Via Sgarzeria, 22 – 40122 Modena (MO), per un importo pari a € 672,00 oltre IVA (come per legge), precisandosi che il presente provvedimento assume la valenza della decisione di contrarre di cui all'art. 17, comma 1, D. Lgs. n. 36/2023, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo;

Di impegnare, per le motivazioni e le finalità di cui alle premesse, le seguenti somme corrispondenti a obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili, a favore del creditore come sopra indicato:

Esercizio finanziario di esigibilità: 2025

Capitolo: 2.1.1/552

Descrizione: *Ricostruzioni, ripristini e trasformazione immobili*

stanziamento: € 649.843,98

somma impegnata e pagata: € 317.853,46

disponibilità residua: € 331.990,52



Di procedere alla liquidazione della spesa previa presentazione di regolare fattura e accertamento della regolarità delle prestazioni effettuate e con pagamento sul conto dedicato per l'appalto in oggetto, come comunicato dalla ditta appaltatrice, nel rispetto della Legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

Di dare atto che, ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. Lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento sottosoglia ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, il rapporto contrattuale si intende perfezionato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;

Di dare atto che per l'affidamento di che trattasi è stato acquisito il codice CIG di cui all'oggetto e che, trattandosi di contratto di importo inferiore a 40.000,00 euro, non vi è obbligo di pagare il contributo a favore di ANAC negli importi fissati con deliberazione dell'ANAC 621/2022 e ssmmii;

Di precisare che trattandosi di affidamento di importo inferiore a 40.000 euro, l'operatore economico ha attestato con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti e la stazione appaltante verificherà le dichiarazioni, in caso che queste vengano sorteggiate sulla base del sorteggio a campione individuato con modalità predeterminate ogni anno dall'amministrazione, riservandosi la facoltà, in caso di non conferma dei requisiti stessi, di procedere alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento;

Inoltre sono stati visti gli esiti positivi delle verifiche circa l'assenza delle cause di esclusione, con modalità semplificata, mediante acquisizione dei seguenti certificati:

- DURC dell'operatore economico Seven Group Società Cooperativa, con sede legale in Via Sgarzeria, 22 – 40122 Modena (MO), n. 48309939, emesso dall'INAIL con scadenza validità in data 15.7.2025;
- Verifica dell'assenza di annotazioni su Casellario ANAC, ai sensi delle Linee Guida n. 4 dell'ANAC;

Di demandare al RUP:

- anche per mezzo degli Uffici competenti, tutti gli adempimenti derivanti dalla presente determinazione;
- gli adempimenti in materia di comunicazioni e trasparenza di cui agli artt. 20 e 23 del D. Lgs. n. 36/2023, compresa la pubblicazione dell'avviso sui risultati delle procedure di affidamento ai sensi dell'art. 50, comma 9 del Codice stesso.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott.ssa Marilena Castellaneta)

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate,
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)